



News

**DECRETO LEGGE 132 DEL 2014 DISPOSIZIONI PER LA
TUTELA DEL CREDITO E PER LA SEMPLIFICAZIONE ED
ACCELERAZIONE DEL PROCESSO DI
ESECUZIONE FORZATA**

Ad uso di ricerca e studio - Non divulgabile - Tutti i diritti riservati

Decreto Legge 132 del 2014 disposizioni per la tutela del credito e per la semplificazione ed accelerazione del processo di esecuzione forzata

Il decreto legge n. 132 del 12 settembre 2014 introduce importanti modifiche normative nella disciplina dei procedimenti di esecuzione, dettate dall'esigenza di garantire una maggiore efficacia e celerità nei procedimenti di realizzazione del credito.

Specificamente, il Capo V (artt. 17-20) del decreto, modifica la disciplina delle procedure esecutive individuali e concorsuali, nel chiaro intento di voler assicurare una maggior tutela del creditore avverso comportamenti ostruzionistici e dilatori del debitore ma anche al fine di rendere maggiormente snelle procedure che, per loro stessa natura, e così come strutturate nel nostro ordinamento, dovrebbero essere funzionali ad una quanto più celere definizione dei processi di recupero del credito.

Volendo procedere ad un'analisi essenziale delle novità introdotte (tenuto altresì conto che le stesse saranno effettivamente operative a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, in quanto dalla stessa non modificate) si evidenzia in particolare:

la previsione di cui all'art. 17 del Decreto Legge che, in parziale riforma dell'art. 1284 c.c., introduce **misure per il contrasto del ritardo nei pagamenti** e, specificamente, la previsione di un saggio di interesse specifico per i crediti in contestazione, stabilendo che, – in assenza di diversa pattuizione tra le parti – dall'inizio del procedimento di cognizione ovvero dall'inizio della procedura arbitrale (di accertamento del credito e conseguente condanna al pagamento del dovuto) sono dovuti interessi di mora al medesimo saggio previsto dalla legislazione speciale per le transazioni commerciali.

Tale saggio, semestralmente aggiornato e dato dal tasso di interesse determinato dalla BCE, oltre la maggiorazione prevista per legge, è, nel semestre in corso, pari all'8,15 %.

Sempre nell'ottica di accelerazione dei processi di realizzazione del credito, il decreto legge introduce la previsione di cui all'art. 492 bis c.p.c. che consente **la ricerca, con modalità telematiche, dei beni del debitore da sottoporre a pignoramento**.

Si evidenzia che, a tal fine, è previsto non già un automatismo ma la specifica delega all'Ufficiale Giudiziario su autorizzazione dal Presidente del Tribunale (nel cui circondario ha residenza, domicilio o sede il debitore) e previa istanza del creditore procedente che, dunque, dovrà evidentemente motivare la necessità dell'accesso alle informazioni disponibili per via telematica a fronte dell'incapienza del debitore.

L'Ufficiale Giudiziario che rinvenga beni aggredibili del debitore procederà dunque al pignoramento senza necessità di ulteriore impulso alla procedura da parte del creditore.

Diversamente, ove tali beni si trovino in luoghi non compresi nel territorio di competenza dell'Ufficiale Giudiziario interessato, il creditore procedente dovrà, a pena d'inefficacia della richiesta, entro dieci giorni dal rilascio della copia autentica del verbale contenente l'indicazione di tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, chiedere il pignoramento all'ufficiale giudiziario territorialmente competente.

Anche tale previsione normativa troverà applicazione per i pignoramenti richiesti nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della Legge di conversione.

Relativamente alla disciplina della **forma del pignoramento**, la novità maggiormente rilevante consiste nell'onere posto a carico del creditore procedente di depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo, la copia conforme del titolo, del precetto e del verbale di pignoramento: il cancellerie forma il fascicolo dell'esecuzione che, dunque, non viene più formato d'ufficio.

Si evidenzia che è previsto che la nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione debba in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene immobile oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.

L'adempimento del deposito degli atti presso la cancelleria delle esecuzioni deve essere compiuto dal creditore procedente entro 10 giorni dalla consegna del verbale di pignoramento da parte dell'Ufficiale Giudiziario, ovvero entro 30 giorni dalla consegna della citazione notificata, nell'ipotesi di esecuzione presso il terzo debitore; pena l'inefficacia del pignoramento.

Ulteriormente rilevante è la previsione della **liberazione dell'immobile pignorato già all'atto di autorizzazione della vendita** (e non più al momento dell'aggiudicazione o assegnazione dell'immobile), con il connesso onere di asportazione dei beni mobili che si trovino all'interno dell'immobile pignorato.

Da notare che, se nell'immobile pignorato sono rinvenuti documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale che non sono stati asportati, gli stessi sono conservati, per un periodo di due anni, dalla parte istante ovvero, su istanza e previa anticipazione delle spese da parte di quest'ultima, da un custode nominato dall'ufficiale giudiziario.

Altresì è prevista la **chiusura anticipata del procedimento esecutivo** quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.

Altra novità riguarda il **pignoramento presso terzi**, già oggetto di recente novella normativa.

In particolare, il Decreto Legge prevede che la dichiarazione del *debitor-debitoris* avvenga sempre tramite raccomandata a/r ovvero tramite pec (la comparizione del terzo in udienza è subordinata alla mancata dichiarazione resa con le suddette modalità e nei quindici giorni dalla richiesta).

In ipotesi di mancata dichiarazione ed altresì mancata comparizione all'udienza fissata, il credito pignorato o il possesso del bene del debitore si considera non contestato.

Altrettanto rilevante è la previsione di un foro generale di competenza per le esecuzioni presso terzi, individuato presso il tribunale del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore, tranne che per i casi in cui il debitore sia una PA datore di lavoro, nel qual caso competente resta il tribunale di sede del terzo debitore.

Anche tali previsioni entreranno in vigore, salva modifica, per i processi iniziati dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.